



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

DIPARTIMENTO DI  
**GIURISPRUDENZA**  
— DGIUR



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**  
**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**50 Anni dalla Riforma di Diritto di famiglia**  
**Un dialogo interdisciplinare per affrontare le sfide future**

**SIENA, 28 OTTOBRE 2025**  
**PRESIDIO MATTIOLI, SALA CONSILIARE**

**COLLECTION OF ABSTRACTS**

**Comitato scientifico:**

Prof.ssa Arianna Alpini  
Prof. Paolo Passaniti

**Comitato organizzativo:**

Prof. Gabriele Salvi  
Dott.ssa Francesca Ferretti

*L'evento è in corso di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati del Foro di Siena.*



## PROGRAMMA DEI LAVORI

ore 09.30

### Saluti

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

**Prof. Mario Perini**

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siena

**Avv. Antonio Giovanni Ciacci**

ore 10.00 Prima Sessione

### Presiede

**Prof.ssa Irene Stolzi**, Università degli Studi di Firenze

### Relazioni

**Paolo Passaniti**, *Dalla Costituzione al nuovo diritto di famiglia*

**Elia Cremona**, *Il cangiante fondamento costituzionale del diritto di famiglia*

**Alessandro Palmieri**, *Il pluralismo familiare nella Western Legal Tradition*

**Lara Lazzeroni**, *Il prezzo “invisibile” del lavoro di cura nella famiglia e le sfide della parità retributiva di genere*

**Francesco Pistolesi**, *La funzione promozionale del fisco nel regime della famiglia*

**Maura Mordini**, *Il riconoscimento dei figli naturali tra norme e autonomia privata: riflessioni in margine al testamento di Niccolò Martinozzi (Siena, 1470)*

ore 13.00 Light Lunch

ore 14.00 Seconda Sessione

### Presiede

**Prof. Giovanni Perlingieri**, Università degli Studi di Roma La Sapienza

### Relazioni

**Sonia Carmignani**, *Agricoltura e famiglia ai tempi del Green Deal*

**Gabriele Salvi**, *Il trattamento successorio del coniuge superstite: tra intangibilità della riserva e spinte di riforma*

**Roberto Guerrini**, *Il concetto di famiglia e di convivenza ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.*

**Gian Marco Baccari**, *Famiglia e violenza: l'allontanamento dalla casa familiare tra tutela della persona e libertà dell'indagato*

**Gianluca Navone**, *Interesse del minore e diritto alla genitorialità: riflessi e possibili mutamenti della disciplina interna in tema di adozione internazionale*

### Interventi

**Lorenzo Maria Gronchi**, *La nuova disciplina del Curatore speciale del minore: prospettive sistematiche e criticità applicative alla luce della riforma Cartabia*

**Giulia Anselmo**, *Conflitti fra trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare e iscrizione ipotecaria, fra regole e principi*

**Andrea Del Forno**, *Autonomia privata ed ordine pubblico familiare: l'ordinanza 20415/2025 della Corte di Cassazione*

**Tavola Rotonda** “*La tutela della bigenitorialità nei conflitti familiari*”, con la partecipazione di:

**Avv. Rossella De Franco**, Componente della Commissione CNF «Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni»

**Avv. Lucia Ciacci**, Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Siena, Referente Famiglia

**Avv. Stefania Carlesi**, Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Siena, Referente Formazione



## TABLE OF CONTENT

<b>PRIMA SESSIONE .....</b>	4
<b>P. PASSANITI, Dalla Costituzione al nuovo diritto di famiglia .....</b>	4
<b>E. CREMONA, Il cangiante fondamento costituzionale del diritto di famiglia .....</b>	4
<b>A. PALMIERI, Il pluralismo familiare nella <i>Western Legal Tradition</i>.....</b>	5
<b>L. LAZZERONI, Il prezzo «invisibile» del lavoro di cura nella famiglia e le sfide della parità retributiva di genere .....</b>	6
<b>F. PISTOLESI, La funzione promozionale del fisco nel regime della famiglia .....</b>	6
<b>M. MORDINI, Il riconoscimento dei figli naturali tra norme e autonomia privata: riflessioni in margine al testamento di Niccolò Martinuzzi (Siena, 1470) .....</b>	7
<b>SECONDA SESSIONE .....</b>	8
<b>S. CARMIGNANI, Agricoltura e famiglia ai tempi del <i>Green Deal</i>.....</b>	8
<b>G. SALVI, Il trattamento successorio del coniuge superstite: tra intangibilità della riserva e spinte di riforma .....</b>	9
<b>R. GUERRINI, Il concetto di famiglia e di convivenza ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.....</b>	9
<b>G.M. BACCARI, Famiglia e violenza: l'allontanamento dalla casa familiare tra tutela della persona e libertà dell'indagato .....</b>	10
<b>G. NAVONE, Interesse del minore e diritto alla genitorialità: riflessi e possibili mutamenti della disciplina interna in tema di adozione internazionale .....</b>	10
<b>INTERVENTI.....</b>	11
<b>L.M. GRONCHI, La nuova disciplina del Curatore speciale del minore: prospettive sistematiche e criticità applicative alla luce della riforma Cartabia .....</b>	11
<b>G. ANSELMO, Conflitti fra trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare e iscrizione ipotecaria, fra regole e principi .....</b>	12
<b>A. DEL FORNO, Autonomia privata ed ordine pubblico familiare: l'ordinanza 20415/2025 della Corte di Cassazione.....</b>	13



**UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240**

DIPARTIMENTO DI  
**GIURISPRUDENZA**  
— DGIUR



## PRIMA SESSIONE

### **Dalla Costituzione al nuovo diritto di famiglia**

di PAOLO PASSANITI

Professore di Storia del Diritto Medioevale e Moderno  
Università degli Studi di Siena

La relazione affronta il tema del convegno attraverso la ricostruzione dei passaggi che hanno portato all'introduzione del "nuovo diritto di famiglia", secondo la definizione della riforma nella letteratura giuridica di taglio divulgativo dell'epoca. Attraverso i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sarà ricostruita la fase del lento mutamento giuridico alimentato anche dal costume sociale nel solco dell'adeguamento dell'impianto codicistico ai principi costituzionali. Dopo aver affrontato il dibattito politico e giuridico alla base della riforma del 1975, la relazione si conclude con una riflessione sul senso storico-giuridico della riforma nella prospettiva dell'eguaglianza dei sessi, punto di partenza per ogni successiva evoluzione.

### **Il cangiante fondamento costituzionale del diritto di famiglia**

di ELIA CREMONA

Ricercatore di Diritto Costituzionale  
Università degli Studi di Siena

L'intervento rilegge la riforma del diritto di famiglia da un punto di vista di diritto costituzionale, evidenziando come essa abbia rappresentato la piena attuazione degli artt. 29 e 30 della Costituzione, superando la concezione gerarchica familiare, promuovendo l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e il pieno riconoscimento dei diritti dei figli. Si evidenzierà come la riforma abbia rafforzato la tutela dell'infanzia e la responsabilità genitoriale. Si rifletterà altresì sulla pressione del diritto eurounitario e convenzionale come stimolo all'ingresso del pluralismo delle morali nella disciplina delle coppie conviventi. Infine, l'intervento esaminerà come il fondamento costituzionale del diritto di famiglia continui a porsi come orizzonte dinamico, con particolare riferimento alle recenti sentenze della Corte costituzionale n. 33/2025 (adozione del minore da parte di persone singole) e n. 68/2025 (riconoscimento del figlio da parte della «madre intenzionale» che ha fatto ricorso a PMA all'estero).



## Il pluralismo familiare nella *Western Legal Tradition*

di ALESSANDRO PALMIERI

Professore di Diritto Privato Comparato  
Università degli Studi di Siena

Il contributo si propone di indagare il fenomeno della diversificazione delle forme familiari in seno alla *Western Legal Tradition* prendendo le mosse da un rilievo di ordine generale, che tiene conto di una significativa acquisizione del diritto comparato. Si può invero constatare come, nell'ambito di un insieme di sistemi giuridici omogenei che, lungi dal rappresentare un blocco monolitico, trovano nondimeno il loro collante in una trama di valori condivisi, anche le regole e gli istituti del diritto di famiglia tendono a convergere, malgrado il ruolo svolto in questo campo – con più incisività rispetto ad altri settori – dal fattore politico e da quello tradizionale-religioso come strumenti di regolazione sociale. L'influenza di tali fattori si fa comunque sentire sul ritmo della transizione nei singoli sistemi giuridici e non di rado comporta che, in questa o in quell'area geografica, si registrino conati reazionari o accelerazioni improvvise. La tematica del pluralismo familiare è assoggettata a dinamiche analoghe. L'osservazione dei vari quadranti della tradizione giuridica occidentale denota nel complesso un passaggio graduale verso un panorama di modelli familiari sempre più frastagliato. Di là dalle specifiche connotazioni che, in una fase nella quale i meccanismi di uniformazione o di armonizzazione a livello sovranazionale non possono dirsi preponderanti, per lo più vengono impresse dalle legislazioni interne, una significativa discrepanza può essere colta tra le esperienze europee e quelle nordamericane. In quest'ultimo contesto, e in particolar modo nello scenario statunitense, risulta di gran lunga più ampio che altrove lo spazio riconosciuto al contratto come mezzo di propulsione del pluralismo familiare, sì per evitare di affidarsi pressoché completamente al *private ordering* si va affacciando la figura del *branded relationship contract*. Di conseguenza, si tracerà il punto sulle molteplici articolazioni del fenomeno in esame che si rinvengono confrontando i sistemi nazionali, sia sul piano delle categorie e dei concetti, sia su quello operativo; sistemi nazionali che rappresentano una preziosa miniera di informazioni per chi coltiva interessi di ricerca sul versante della comparazione giuridica, come pure su quello del diritto di famiglia, anche nell'ottica di enucleare soluzioni praticabili nei vari contesti socio-culturali di riferimento. L'analisi non può trascurare le attuali tendenze di portata globale, quali i massicci flussi migratori che, unitamente alle tensioni geopolitiche proprie dello scorso iniziale del ventunesimo secolo, impattano sulla risposta giuridica al pluralismo familiare e sembrano destinate a farlo nel prossimo futuro con maggior forza.



## **Il prezzo «invisibile» del lavoro di cura nella famiglia e le sfide della parità retributiva di genere**

di LARA LAZZERONI

Professoressa di Diritto del Lavoro  
Università degli Studi di Siena

La riflessione prende avvio dai processi sociali, culturali e normativi, emersi sin dalle origini della società industriale, in relazione al doppio ruolo della donna nel lavoro di cura familiare e nel lavoro salariato. Dando conto dei divari retributivi di genere che il tessuto sociale e il sistema regolativo instaurato hanno generato, talvolta assecondato e comunque non adeguatamente contrastato, si tenterà di dare conto sia delle ragioni strutturali di tale divario di genere, sia degli elementi da sfruttare e promuovere per favorire la conciliazione vita-lavoro e una più solida valorizzazione del lavoro di cura, costituendo, tali processi, un fattore chiave per l'ingresso e la permanenza «dignitosa» delle donne nel mercato del lavoro. La riflessione verterà poi sulle intersezioni tra gli istituti del diritto del lavoro, in particolare relativi alla conciliazione vita-lavoro, alla condivisione delle responsabilità genitoriali nella fruizione dei congedi e alla riduzione e rilevazione del divario di genere in ambito lavorativo, e gli istituti del diritto di famiglia, in particolare inerenti mantenimento, affidamento e tutela dei minori. Da tale riflessione emergeranno i punti di forza e i limiti delle rispettive normative nel momento in cui il «principio di autodeterminazione della famiglia» e la tutela legale delle relazioni familiari si combinano con i bisogni di flessibilità organizzativa sul lavoro, con i diritti di genitorialità di lavoratori e lavoratrici e con la tutela retributiva di genere.

## **La funzione promozionale del fisco nel regime della famiglia**

di FRANCESCO PISTOLESI

Professore di Diritto Tributario  
Università degli Studi di Siena

Nella disciplina giuridica della famiglia, il Fisco svolge un'indubbia funzione promozionale, volta a incentivare comportamenti ritenuti meritevoli di tutela, fra i quali spiccano l'acquisizione della residenza familiare, la nascita e la cura dei figli e il trasferimento della ricchezza familiare in occasione del passaggio generazionale. Questa funzione si traduce in un complesso di misure – agevolazioni, deduzioni dalla base imponibile, detrazioni d'imposta – che interessano tanto i tributi diretti quanto quelli indiretti e che mirano, nella sostanza, a favorire la costituzione e lo sviluppo dei nuclei familiari. Tuttavia, tale funzione promozionale evidenzia talune criticità applicative e disparità di trattamento, che spesso sono riconducibili alla difficoltà di coniugare la tutela e la valorizzazione della famiglia, da un lato, e la sostenibilità finanziaria degli strumenti che dovrebbero garantirle, dall'altro.



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

DIPARTIMENTO DI  
**GIURISPRUDENZA**  
— DGIUR



**Il riconoscimento dei figli naturali tra norme e autonomia privata: riflessioni in margine al testamento di Niccolò Martinozzi (Siena, 1470)**

di MAURA MORDINI

Storia del Diritto Medioevale e Moderno  
Università degli Studi di Siena

Il contributo muove dal testamento di Niccolò Martinozzi redatto il 23 agosto 1470, un originale del quale è custodito presso il Fondo Antico della Biblioteca di Area Giuridico-Politologica “Circolo Giuridico” dell’Università di Siena. L’atto di ultima volontà, in cui si riversa la vicenda umana del testatore e della propria famiglia, situata al vertice della società senese dell’epoca per ricchezza e prestigio, disegna con precisione i legami tra Niccolò, l’attuale moglie – un’ancella della casa, figlia di uno ‘schiavo’ proveniente da Tana, sul Mar d’Azov, alla foce del fiume Don –, i due figli avuti da lei e il proprio fratello maggiore: grazie a questa particolarità il documento è già stato oggetto di segnalazione in sede storiografica, soprattutto in ambito storico-artistico, per le pregevoli opere finanziate dalla famiglia Martinozzi nel corso del secolo XV. Il testamento, tuttavia, rappresenta anche una testimonianza significativa delle modalità attraverso le quali, in epoca premoderna, veniva affrontato il tema del riconoscimento dei figli naturali da parte del padre, finalizzato anche al superamento di ogni possibile restrizione ai loro diritti successori (legittimazione per matrimonio, per rescriptum principiso dell’autorità ecclesiastica, legittimazione testamentaria). Su questo punto, centrale nei motivi palesati dal testatore, si è spesa la dottrina, si è espressa la giurisprudenza e si è concentrato anche il diritto statutario, dando vita a un quadro concorde di riferimento teorico e normativo, ove si colloca pure il criterio dell’elasticità nell’ammissione e nella valutazione delle prove addotte a sostegno della legittimazione. Pare interessante, perciò, analizzare il testamento sotto il profilo storico-giuridico e comparare al sistema di ius commune un contesto privo di una normativa organica in materia – come è avvenuto in Italia, ove un tale tipo di regolamentazione è stata introdotta solo attraverso la riforma legislativa del 2012, nonostante la svolta segnata dalla legge n. 151 del 19 maggio 1975 –. In tal senso, il testamento di Niccolò Martinozzi si configura come un esempio paradigmatico di esercizio dell’autonomia privata per regolare dinamiche affettive e familiari, con risvolti giuridici e patrimoniali efficaci anche nei confronti dei terzi.



## SECONDA SESSIONE

### **Agricoltura e famiglia ai tempi del *Green Deal***

di SONIA CARMIGNANI

Professoressa di Diritto Agrario  
Università degli Studi di Siena

Le sfide poste dalla nuova Politica Agricola Europea al settore agricolo costituiscono terreno di prova ma anche di sperimentazione per la tenuta del modello familiare di agricoltura. Sostenibilità, innovazione, transizione energetica, se, da un lato, delineano l'agricoltura del terzo millennio, d'altro lato si trovano a confrontarsi con modelli familiari di svolgimento dell'attività agricola che risentono dei cambiamenti giuridici e sociali. Dalla codicistica impresa familiare coltivatrice ai giorni nostri, l'evoluzione della famiglia segue il mutare dell'attività agricola, accompagnandola nei problemi di gestione dell'impresa, di ammodernamento e innovazione, di prestazione di servizi ambientali, di predisposizione successoria, di coinvolgimento dei giovani al fine del passaggio generazionale. In questa prospettiva, gli obiettivi climatici e ambientali della Politica Agricola Europea, del Green Deal, ma anche della sicurezza alimentare, possono trovare garanzia di successo sostenendo il modello familiare di impresa, che non necessariamente rimanda, sotto il profilo strutturale, alla piccola e media impresa. Il profilo strutturale dello svolgimento dell'impresa, affatto confinato nel modello dell'art. 230 bis c.c., si affianca agli aspetti gestionali, da inquadrare nell'ambito di una gestione collaborativa alla quale la riforma del diritto di famiglia si è rivolta al fine di garantire un modello paritario, per investire i profili di conservazione dell'integrità aziendale soprattutto in quel cruciale momento rappresentato dal passaggio *mortis causa* della proprietà dei terreni o, comunque, dell'azienda. Profili interni alla famiglia, i quali sono tuttavia produttivi di rilevanti esternalità avendo riguardo ai molti temi che si agitano ai tempi del Green Deal e della Sostenibilità. Si pensi alla sicurezza alimentare, che l'agricoltura familiare garantisce con modelli produttivi consolidati e con la vendita a filiera corta. Si rifletta, poi, sulle esigenze di protezione ambientale e del paesaggio, posto che le aziende agricole familiari hanno nel corso del tempo forgiato e definito le caratteristiche dei numerosi paesaggi rurali europei, fornendo oggi preziosi servizi per l'ambiente e la conservazione del paesaggio e della biodiversità e per la conservazione e la valorizzazione delle zone rurali. Sostenere la vitalità delle zone rurali significa, in definitiva, sostenere il modello familiare. Una struttura familiare favorita da un diritto di famiglia flessibile può produrre positive ricadute sulla conservazione, la resilienza e l'efficienza dell'impresa agricola, rendendola maggiormente capace di affrontare le sfide economiche e ambientali del Green Deal e dell'agricoltura 4.0.



**Il trattamento successorio del coniuge superstite: tra intangibilità della riserva e spinte di riforma**

di GABRIELE SALVI

Professore di Diritto Privato  
Università degli Studi di Siena

Il trattamento protettivo, in sede successoria, espresso per il coniuge superstite dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 rappresenta una scelta legislativa che ha raccolto più critiche che consensi, in ragione dell'eccessivo favore accordato alla figura da taluno definita come “successore egemone”, specialmente rispetto ai figli del *de cunis*. In questo contesto le esigenze di innovazione connesse al nuovo modellarsi dell’istituto familiare e la necessità di una lettura in chiave solidaristica della norma consentono di offrire una prospettiva volta a valorizzare la concorrenza di interessi giuridicamente rilevanti ascrivibili a soggetti diversi, ma non per questo meno meritevoli di tutela, sì da giustificare de iure condendo financo il ridimensionamento della tutela assegnata al coniuge.

**Il concetto di famiglia e di convivenza ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p.**

di ROBERTO GUERRINI

Professore di Diritto Penale  
Università degli Studi di Siena

La relazione intende ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale e normativa del delitto di maltrattamenti prevista dall’art. 572 c.p., con particolare riferimento alla identificazione dei soggetti passivi in ambiti progressivamente più estesi rispetto alla nozione originaria di «famiglia». In realtà, l’esegesi del bene giuridico tutelato nel delitto in esame è stata storicamente condizionata dall’ideologia retrostante al codice del 1930, come riflessa nella sua sistematica classificatoria: l’ideologia statualistica del regime, veicolata dalla suddetta denominazione sistematica, ha indotto per lungo tempo ad indentificare in maniera assolutamente assorbente i soggetti passivi con gli appartenenti alla «famiglia legittima», in corrispondenza alla valenza pubblicistica che ad essa veniva attribuita. L’avvento della Costituzione, con la sua nettissima fondazione personalistica, e la riforma del diritto di famiglia, hanno determinato più ampie possibilità applicative del delitto di cui all’art. 572 c.p., svincolando la costruzione del bene giuridico dal concetto pubblicistico di famiglia in favore di contenuti propriamente personalistici; la giurisprudenza ha quindi riconosciuto tutela penale *ex art. 572, c.p.*, non solo rispetto ad aggregazioni familiari di tipo fattuale, ma anche a quell’ampio ventaglio di situazioni, ampiamente già previste nel testo del 1930, caratterizzate da soggezione della persona in rapporto autoritario e comunque a vari moduli relazionali fondati su ragioni di educazione, cura, vigilanza o custodia, esercizio di una professione o arte.



## Famiglia e violenza: l'allontanamento dalla casa familiare tra tutela della persona e libertà dell'indagato

di GIAN MARCO BACCARI

Professore di Diritto Processuale Penale  
Università degli Studi di Siena

La misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare è stata concepita per garantire la protezione immediata delle vittime senza ricorrere a strumenti più afflittivi quali la custodia cautelare in carcere. In questo senso, il *domestic exclusion order* costituisce un istituto peculiare: da un lato tutela l'integrità fisica e psichica dei componenti della famiglia; dall'altro impone una restrizione significativa alla libertà personale dell'indagato, che viene escluso dal proprio ambiente di vita quotidiano. Il bilanciamento tra queste due esigenze – sicurezza della persona offesa e salvaguardia delle libertà fondamentali – pone al giudice un compito complesso. La giurisprudenza ha sottolineato la necessità di una motivazione rigorosa e proporzionata, tale da evitare automatismi nell'applicazione della misura. Il quadro normativo ha conosciuto significative evoluzioni: dalle prime applicazioni legate alle violenze tra coniugi, fino alle estensioni operate dalle recenti riforme processuali, che hanno inciso sulla disciplina delle misure cautelari e rafforzato la tutela delle vittime di reati di genere. Inoltre, l'attenzione crescente del legislatore europeo e internazionale al fenomeno della violenza domestica ha contribuito a orientare le prassi applicative, imponendo un adeguamento interpretativo ai principi della Convenzione di Istanbul e agli standard della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sul piano interdisciplinare, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare non riguarda soltanto il diritto processuale penale, ma si colloca al confine con il diritto di famiglia, il diritto civile e le politiche sociali. Il *domestic exclusion order* intersecca i temi della protezione del minore, della gestione della convivenza, della prevenzione dei conflitti e dell'assistenza ai nuclei fragili. La riflessione critica si inserisce così in un contesto più ampio, volto a comprendere come la giurisdizione possa dare risposte equilibrate a situazioni di elevata tensione affettiva e relazionale.

## Interesse del minore e diritto alla genitorialità: riflessi e possibili mutamenti della disciplina interna in tema di adozione internazionale

di GIANLUCA NAVONE

Professore di Diritto Privato  
Università degli Studi di Siena

Con la sentenza n. 33 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 29 bis della l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consentiva alle persone *single* residenti in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale di minori stranieri, spostando così l'accento dallo stato civile degli aspiranti genitori (libero o coniugato) alla loro concreta capacità di fornire al minore un ambiente familiare accudente. Al lume di tale decisione, s'intende riflettere



sulla nozione di «superiore interesse del minore», sulla rilevanza giuridica dell’aspirazione a diventare genitore e sulle possibili ricadute sistemiche che la pronuncia della Corte potrebbe determinare sulla disciplina dell’adozione nazionale.

## INTERVENTI

### **La nuova disciplina del Curatore speciale del minore: prospettive sistematiche e criticità applicative alla luce della riforma Cartabia**

di LORENZO MARIA GRONCHI

Dottorando di ricerca in Diritto Privato  
Università degli Studi di Siena

La recente riforma del processo civile ha segnato un passaggio significativo nella disciplina della rappresentanza processuale del minore, ampliando in maniera rilevante l’ambito di operatività del Curatore speciale nei procedimenti in materia di famiglia. Tale intervento normativo si inserisce in un più ampio disegno riformatore, volto a rendere il processo civile maggiormente funzionale alle esigenze di tutela dei soggetti vulnerabili e, in particolare, dei minori, la posizione dei quali è stata per lungo tempo affidata a strumenti di protezione non sempre adeguati né tempestivi. In questa prospettiva, l’attribuzione al giudice del potere di nomina officiosa del Curatore nei casi espressamente previsti risponde all’esigenza di garantire una tutela effettiva e anticipatoria dell’interesse del minore, soprattutto nei contesti in cui la responsabilità genitoriale si rivela in concreto inadeguata a prevenire situazioni di pregiudizio. La scelta del legislatore sembra così valorizzare un approccio preventivo e non meramente riparatorio, rafforzando la possibilità di individuare con tempestività conflitti d’interesse interni alla famiglia e di predisporre soluzioni adeguate prima che tali conflitti si traducano in danni irreparabili per il minore. La novella legislativa ha, dunque, inteso colmare le lacune di un sistema precedentemente ancorato a criteri di nomina restrittivi, fondati essenzialmente sull’assenza del rappresentante legale o sulla presenza di ragioni d’urgenza. Tale assetto risultava scarsamente conforme alle indicazioni provenienti dalle fonti internazionali e sovranazionali in materia di diritti del minore. La previsione di una nomina anticipata all’interno del procedimento della figura del Curatore speciale del minore costituisce. Pertanto, un tentativo di rafforzare la dimensione sostanziale della tutela, riconoscendo piena centralità al minore quale soggetto autonomo di diritti ed istanze proprie, la voce del quale deve trovare spazio e rilevanza effettiva nei processi decisionali che lo coinvolgono. Pertanto, è necessario interrogarsi sull’effettiva incidenza della nuova disciplina nella prassi giudiziaria, verificando non soltanto se essa abbia realizzato un concreto rafforzamento delle garanzie a favore del minore, ma anche se persistano criticità interpretative e applicative tali da rendere auspicabili ulteriori interventi correttivi e chiarificatori.



## Conflitti fra trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare e iscrizione ipotecaria, fra regole e principi

Di GIULIA ANSELMO

Dottoressa di ricerca in Diritto Privato  
Università degli Studi di Palermo

La depatrimonializzazione del diritto civile, da anni propugnata dalla dottrina più autorevole, trova nell'assegnazione della casa familiare un'esemplare ipotesi applicativa, con funzionalizzazione delle situazioni patrimoniali rispetto a quelle esistenziali. Un ámbito nel quale assumono, peraltro, rilievo i concreti bisogni emergenti dall'analisi del fatto concreto; i valori racchiusi nei principi del sistema ordinamentale italo-europeo; i rapporti prassi-diritto; la diretta applicabilità delle norme costituzionali ai rapporti *inter partes*; la natura normativa del valore unitario della persona umana. In questo contesto, particolare importanza riveste la norma sulla trascrizione, ai fini dell'opponibilità del provvedimento assegnativo della casa familiare, che, in base all'art. 337 *sexies* c.c., «è trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.». Stando alla sua interpretazione letterale, la risoluzione dei conflitti fra l'assegnatario e il terzo (che vanti un titolo trascritto incompatibile con il diritto abitativo) dovrebbe fondarsi sul criterio della priorità della data della trascrizione. Tale soluzione, però, contrasta con quella suggerita dalla giurisprudenza, che, invece, facendo leva sul meccanismo di opponibilità di cui all'art. 1599 c.c. ha, da sempre, parificato *quoad effectum* assegnazione e locazione. Il destinatario del provvedimento dovrà diligentemente trascrivere, ma qualora non lo faccia, il diritto abitativo sarà garantita entro il novennio dalla data della sentenza. La soluzione è l'esito dell'applicazione diretta del principio personalistico *ex art. 2 cost*: la tutela del valore della persona, spesso minorenne, alla continuità dell'habitat domestico. Secondo la più recente giurisprudenza, tuttavia, l'assegnazione non ha effetto riguardo al creditore ipotecario (la banca) che abbia iscritto sull'immobile l'ipoteca anteriormente rispetto alla trascrizione del provvedimento di assegnazione. Il criterio risolutore dei conflitti, in questo caso, sarà quello di cui all'art. 2644 c.c. (priorità della data della segnalazione nei registri): da qui, la possibilità, nell'ambito dell'esecuzione forzata, di far vendere coattivamente l'immobile come se fosse libero. Si cercherà, di conseguenza, di sviluppare un'analisi per comprendere se tale diverso regime possa darsi compatibile con l'assiologia del sistema e con suoi principi ispiratori, quali quelli personalistico, di ragionevolezza e di adeguatezza.



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

DIPARTIMENTO DI  
**GIURISPRUDENZA**  
— DGIUR



**Autonomia privata ed ordine pubblico familiare: l'ordinanza 20415/2025 della Corte di  
Cassazione**

di ANDREA DEL FORNO

Dottorando di ricerca in Diritto Privato  
Università degli Studi di Siena

Con l'ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 la Corte di Cassazione ha operato uno storico *revirement* in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, riconoscendo la validità di una scrittura privata condizionata all'eventuale crisi familiare, con cui le parti avevano previsto la restituzione di somme destinate alla ristrutturazione di un immobile di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi. Per comprendere appieno questa apertura, occorre ricostruire ed investigare il rapporto tra autonomia privata e ordine pubblico familiare nel nuovo assetto delle famiglie. La Corte, nel riconoscere la validità dell'accordo, ha valorizzato l'autonomia contrattuale *ex art.* 1322 c.c., qualificando la pattuizione come un «contratto atipico», sorretto da un interesse meritevole di tutela e sottoposto ad una condizione sospensiva lecita. Appare opportuno, dunque, investigare la portata della pronuncia, in particolare in relazione al rapporto dialettico che si instaura tra autonomia privata ed ordine pubblico familiare, il quale è richiamato – in questa sede – non più come limite all'autonomia privata, ma come criterio di individuazione e distinzione degli accordi prematrimoniali leciti, ossia quelli volti alla regolamentazione di interessi patrimoniali circoscritti della famiglia, dagli accordi prematrimoniali illeciti, ovvero quelli che – invece – incidono sui diritti indisponibili della famiglia. Ancora, occorre analizzare il ruolo dell'ordine pubblico familiare in relazione alla «valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti», per far sì che la famiglia resti luogo di protezione e, contemporaneamente, di responsabilità, nella quale libertà negoziale e solidarietà possano trovare il giusto bilanciamento, in funzione della tutela della dignità.